

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
SPESA IN ECONOMIA REDATTO AI SENSI DEL D.P.R. 384 DEL 20.8.2001**

Approvato con delibera Consiglio comunale n. 100 del 16.9.2002

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SPESE IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR N.384 DEL 20 AGOSTO 2001.

Articolo 1: Oggetto del Regolamento:

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Comune di Sansepolcro ai sensi del Regolamento di Semplificazione dei procedimenti di spese in economia Dpr 20 Agosto 2001 n.384 art.12;
2. Resta ferma, per l'esecuzione di lavori in economia, la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554;
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modificazioni (Acquisti tramite Consip);

Articolo 2 : Area e forme della Procedura:

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso per le seguenti **categorie e limiti d'importo**:

Limite di 65.000 Euro (IVA esclusa):

- Polizze di Assicurazione;
- Servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

Limite di 30.000 Euro (IVA esclusa):

- Smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- Spese connesse alla organizzazione di manifestazioni e mostre;
- Arredi e riparazione degli stessi;
- Servizi di vigilanza diurna e notturna;
- Servizi di consulenza studi e ricerche indagini e rilevazioni;
- Acquisto e noleggio di impianti di riproduzione, telefonici, macchine da stampa, da scrivere, da calcolo, acquisto di prodotti informatici hardware e software, varie attrezzature per il funzionamento degli uffici;
- Manutenzioni e assistenza tecnica delle macchine di cui al punto precedente, nonché servizi informatici;
- Riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per autofficine ed autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
- Manutenzioni e assistenza tecnica delle macchine di cui al punto precedente, nonché servizi informatici;
- Acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti periodici e ad agenzie di informazione;
- Acquisto di generi di cancelleria e materiali di consumo per apparecchiature in dotazione agli uffici;
- Spese di Rappresentanza;
- Spese per l'acquisto materiali, utensili, ed altri oggetti necessari all'esecuzione in economia dei servizi;
- Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- Lavori di copia, di tipografia, litografia, e stampa in genere;
- Spese per lo svolgimento di corsi per il personale;

- Spese minute, non previste nei punti precedenti, ivi compresi interventi per garantire piccoli interventi di manutenzione, ripristino dei locali e dei relativi impianti non ricompresi nei lavori regolamentati con DPR N.554 del 21/12/1999;
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata: **in amministrazione diretta, a cottimo fiduciario.**
 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
 4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Articolo 3 : Limiti di applicazione:

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite massimo di **65.000 €** nell'ambito della classificazione operata all'art.2
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificialmente frazionata;

Articolo 4 : Responsabile del servizio:

1. Il Responsabile del servizio è identificato nella figura dell'Economo Comunale nei limiti delle competenze ad esso attribuite nell'ambito del PEG o da strumento di programmazione equivalente;
2. La procedura può essere attivata dai singoli responsabili di servizio nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal PEG o da strumento di programmazione equivalente.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni e da enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 5: Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario:

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono **almeno 5 preventivi** redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: **l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.**
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **1.500 €**, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite dell'importo di cui al comma 3 è elevato a **2000 €**, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

Articolo 6: Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario:

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base **all'offerta più vantaggiosa**, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 7: Casi particolari:

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti dell'importo di cui all'art.3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - ❑ **Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale**, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - ❑ **Completamento** delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - ❑ Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di **contratti scaduti**, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - ❑ **Eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti**, al fine di scongiurare situazione di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 8: Verifica della prestazione:

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'esecuzione. **Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 15.000 €, con esclusione dell'IVA.**
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Articolo 9: Termini di pagamento:

1. I pagamenti sono disposti **entro trenta giorni** dalla data di collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 10: Norme abrogate:

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari dell'ente con esso contrastanti.